

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 431-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei
deputati nella seduta del 19 febbraio 1964 (V. Stampato n. 737)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1964*

Comunicati alla Presidenza il 23 aprile 1964

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia
al Fondo Monetario Internazionale**

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione del presente disegno di legge, se non fosse limitata, come dev'essere, all'oggetto specifico dell'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, potrebbe rendere attuale uno studio a largo raggio sui problemi di carattere mondiale insorgenti circa i rapporti monetari fra le Nazioni, nonché sulla ricerca di nuovi mezzi per adeguare le fonti di liquidità internazionali in rapporto alle esigenze che si manifestano in virtù di un commercio mondiale costantemente crescente.

Se è vero che la sessione dell'ottobre 1963 del Fondo monetario fu dominata da una visione cauta, ma ottimistica della situazione dei pagamenti internazionali e dal riconoscimento della validità dell'attuale sistema monetario, quale esso oggi risulta, ampliato e articolato nelle varie forme di cooperazione su base multilaterale e bilaterale, è anche vero che la necessità di studi sulle prospettive future del problema della liquidità e sui meccanismi monetari internazionali apparve evidente.

In quella riunione, sia da parte del Ministro italiano per il tesoro, come del Governatore della Banca d'Italia, che condivisero i concordi apprezzamenti circa la possibilità d'insorgenza di problemi nuovi che avrebbero richiesto studi approfonditi sui più idonei adeguamenti da apportare al sistema vigente, venne rilevato come le questioni contingenti di un riequilibrio delle bilance dei pagamenti non andavano confuse con quelle di periodo lungo, relative al confronto tra l'accrescimento del ritmo del commercio mondiale e quello dei mezzi di pagamento internazionali.

Con ciò i concetti già espressi nelle « considerazioni finali » presentate dal Governatore della Banca d'Italia all'assemblea dei soci partecipanti il 31 maggio dello scorso anno, per cui i problemi della liquidità internazionale nel periodo breve, si identificano con quelli del sostegno delle monete di riserva, vennero ripetuti.

Nelle ricordate « considerazioni » venne riferito precisamente così:

« È evidente che ai Paesi emittenti di esse incombe la responsabilità di raggiungere al più presto un duraturo equilibrio dei pagamenti esterni e di contenerne il disavanzo entro i limiti compatibili con le disposizioni del resto del mondo a detenere le monete stesse. Gli altri hanno evidentemente l'obbligo di perseguire una politica di buon creditore, che tuttavia in nessun caso può essere configurata come un impegno illimitato ».

A Washington, nella già ricordata riunione, l'Italia, che ne aveva assunto la presidenza, in virtù dei concetti già esposti, domandò di essere autorizzata all'aumento della propria quota di partecipazione, argomentando che se un ulteriore sforzo dovesse essere ancora fatto per la soluzione del problema della liquidità internazionale nel periodo breve, esso, per quanto la riguarda, non avrebbe potuto assumere che la forma di un aumento della sua quota anche nella considerazione che quella di 270 milioni di dollari esistente appariva già inadeguata tanto in rapporto alle quote di altri Paesi membri (Olanda 412,5 milioni di dollari, Belgio 337,5, Argentina e Brasile 280 milioni) quanto in relazione all'accresciuta importanza che l'Italia era andata man mano assumendo negli scambi e nei pagamenti mondiali.

Inoltre non potevasi trascurare la possibilità, del resto manifestatasi, che l'andamento della bilancia dei pagamenti dovesse consigliare al più presto il ricorso al Fondo monetario internazionale, usufruendo così della possibilità di un prelievo commisurato alla dimensione della quota.

Il « Fondo monetario internazionale », al quale hanno sottoscritto ben 102 Nazioni e per un ammontare complessivo che al 30 gennaio 1964 era di 15.559,8 milioni di dollari, dei quali 3.266,4 milioni in oro, ha avuto dal 1947, data della sua costituzione, ad oggi, periodi di attività più o meno intensa che è andata attenuandosi negli anni 1962-1963, come si può facilmente dedurre dai seguenti dati.

Sui prelievi complessivamente effettuati dai vari Paesi di 7.079 milioni di dollari dal 1947 al 31 dicembre 1963, quelli del 1961

ammontarono a 2.478,5 milioni, quelli del 1962 a 583,8 milioni, quelli del 1963 a soli 333,2 milioni, mentre i rimborsi globalmente conteggiati, per l'intero suddetto periodo, in 5.337,5 milioni di dollari, furono di 769,6 milioni nel 1961, aumentarono a 1.490 milioni nel 1962, discendendo a 267,1 milioni nel 1963.

L'Italia, la cui quota di partecipazione era, come detto, di 270 milioni di dollari, ha prelevato recentemente il 25 per cento della stessa, così come gliene dà diritto lo statuto, impegnando, in base ad accordo, l'utilizzo in valute dei residuali 200 milioni di dollari.

Pare a questo punto di aver già dato alcune sufficienti motivazioni a giustificare l'aumento della quota di partecipazione italiana da 270 milioni ad un massimo di 550 milioni di dollari (secondo le ultime notizie sembrerebbe che il Fondo abbia ammesso tale aumento soltanto fino a 500 milioni), però, ad integrazione della motivazione del provvedimento, può aggiungersi che, oltre alla necessità di consentire all'Italia una più equa partecipazione al totale del Fondo, che permetterà in casi di particolare emergenza per la nostra bilancia dei pagamenti di effettuare prelievi fino alla concorrenza del duecento per cento, e anche più, della quota versata, deve anche considerarsi l'opportunità di mantenere e rafforzare la nostra rappresentanza diretta nel Consiglio direttivo dell'Istituto, che potrebbe essere contestata dai Paesi che hanno più larga partecipazione al Fondo in questione.

L'aspetto finanziario dell'operazione, che si dovrebbe concludere con il versamento di 280 milioni di dollari, oppure di 230 milioni, se l'aumento della quota italiana è stato ammesso fino a 500 milioni, è il seguente:

il 25 per cento della quota dovrà essere versato in oro (quindi 70 milioni di dollari in oro nel caso di aumento della stessa di 280 milioni di dollari, oppure di 57,5 milioni se l'aumento sarà limitato a 230 milioni), il restante in lire.

Per i versamenti in oro basterà vincolare una parte delle riserve auree dell'Italia senza di fatto addivenire ad un effettivo trasferimento del metallo; per la parte in lire italiane (controvalore di 210 milioni di dollari oppure di 172,5 milioni, secondo l'ammontare della quota), il versamento sarà soddisfatto, se richiesto, in quanto la Banca d'Italia farà all'Ufficio italiano dei cambi apposita apertura di credito in conto corrente, onde tenere a disposizione del « Fondo » la somma suddetta.

Il Tesoro resta autorizzato a concedere ai due suddetti Istituti le necessarie garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti che tanto l'Ufficio italiano dei cambi quanto la Banca d'Italia potessero eventualmente correre.

Onorevoli colleghi, propongo perciò, a nome della 5^a Commissione, di approvare il presente disegno di legge, così come ha già fatto l'altro ramo del Parlamento.

BRACCESI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca

d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.